

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2023

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 - DURATA
- ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO
- ART. 5 - VERSAMENTI TARDIVI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 6 - VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI
- ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- ART. 8 - TRACCIABILITÀ
- ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 12 - PERSONALE
- ART. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 15 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 16 - PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA
- ART. 17 - STAMPATI E BOLLETTARI
- ART. 18 - CONSERVAZIONE ATTI
- ART. 19 - RENDICONTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI
- ART. 20 - IMPIANTI DI AFFISSIONI
- ART. 21 - SERVIZIO AFFISSIONI
- ART. 22 - SERVIZI GRATUITI
- ART. 23 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
- ART. 24 - RICORSI
- ART. 25 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RIMBORSI
- ART. 26 - ESENZIONI - RIDUZIONI
- ART. 27 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 28 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 30 - ACCESSO AGLI UFFICI - ESAME ATTI
- ART. 31 - CONTROVERSIE
- ART. 32 - PENALI
- ART. 33 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE
- ART. 34 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 35 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 36 - RISERVATEZZA

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Con il presente capitolato speciale, il Comune di Serramazzoni disciplina la concessione del servizio di accertamento e riscossione volontaria dei tributi Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni regolamentati dal Capo I, D.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, e il servizio di pubbliche affissioni nel territorio comunale.
2. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
3. Alla data del 31/12/2017, come previsto dall'art. 2 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Serramazzoni appartiene alla V classe.

ART. 2 - DURATA

1. La durata della concessione è di anni cinque, decorrenti dal 01.01.2019 e con termine il 31.12.2023, con facoltà di rinnovo.
2. Alla scadenza del periodo appena indicato la concessione si intenderà cessata senza obbligo alcuno di disdetta e il Concessionario dovrà restituire al Comune tutti i bollettari, registri, elenchi ed ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni.
3. Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria. A tal fine il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il totale della riscossione complessiva conseguita a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, e relativi accessori, è stimato per il periodo dell'affidamento quinquennale in € 200.000,00 (duecentomila).
2. Il valore della concessione, corrispondente al corrispettivo massimo del Concessionario, calcolato applicando l'aggio massimo posto a base di gara pari al 20% sull'incasso totale presunto di ICP, DPA del Comune per tutta la durata quinquennale della concessione, è stimato in € 40.000,00 (quarantamila), iva esclusa.
3. La stima del valore è indicativa e non è in alcun modo vincolante per il Comune.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO

1. Il corrispettivo in favore del Concessionario è stabilito nella misura, da rilevarsi sul valore lordo dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione riscossi e connessi accessori (compresi gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione, di notifica e competenze relativi alle procedure di recupero da addebitare ai contribuenti) al netto dei rimborsi effettuati nei confronti dei contribuenti, del ____%, misura così determinata a seguito di svolgimento di gara, come risultante da determinazione del Responsabile competente.
2. E' stabilito in favore del Comune concedente un minimo garantito di EURO 20.000,00 (ventimila) al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione. E' fatta salva la possibilità di aumenti del minimo garantito in sede di gara.

3. Qualora i versamenti delle entrate riscosse a titolo di pubblicità e affissioni nel semestre fossero inferiori rispetto al minimo garantito come sopra individuato, rapportato al semestre stesso, il Concessionario si impegna ad integrarli con la medesima cadenza tramite versamento presso la tesoreria del Comune entro il giorno 20 luglio, per il primo semestre (salvo il diritto al conguaglio a consuntivo annuale) ed entro il 20 gennaio dell'anno successivo, per il secondo semestre.
4. In caso di modifica della disciplina del tributo o in caso di revisione delle tariffe, che comportino una variazione superiore o uguale al 20% in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell'entrata in concessione, l'aggio e il minimo garantito saranno revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale entro il 31 dicembre dell'anno in cui trova applicazione la novità normativa o tariffaria. Conseguentemente, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell'entrata in concessione che risulti inferiore al 20%, il Concessionario s'impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio o del minimo garantito ed alcuna contestazione.
5. I diritti supplementari di urgenza, festivo e notturno di cui all'art. 22, comma 9 del D.lgs. n. 507/1993, spettano integralmente al Concessionario e sono incassati direttamente da quest'ultimo; su questi importi non matura l'aggio contrattuale.

Art. 5 - VERSAMENTI TARDIVI DEL CONCESSIONARIO

1. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario il Comune applica l'interesse legale corrente aumentato di 2 (due) punti percentuali. La somma può essere recuperata dal Comune attraverso il prelievo della cauzione o attraverso il procedimento previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, ferma restando la possibilità di pronunciare la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto e inviare segnalazione alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per i provvedimenti di competenza.
2. Rimane salvo il diritto del Comune di far valere il maggior danno subito dal ritardo nell'adempimento.

ART. 6 - VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI

1. Ferma restando la natura concessoria del servizio, tutti i pagamenti eseguiti dai contribuenti, relativamente alle somme poste in riscossione dal Concessionario, dovranno affluire su specifico conto corrente postale intestato al Comune di Serramazzone. A tal fine, il Comune dovrà provvedere all'apertura di un conto corrente postale intestato al Comune stesso e dedicato alla sola riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, affidate al Concessionario.
2. Il Comune assicura al Concessionario l'accesso telematico ai conti correnti di cui al precedente comma 1 per la visualizzazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.
3. Gli oneri relativi all'apertura e alla gestione dei singoli conti correnti postali sono a carico del Comune.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il Concessionario emette fatture trimestrali relative all'aggio di propria competenza sulla base delle risultanze del rendiconto trimestrale.
2. Il relativo pagamento è stabilito a 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica del preciso allineamento del rendiconto con le risultanze del conto corrente postale e comunque non prima del riversamento sul conto di tesoreria dell'ammontare del minimo garantito (quando non raggiunto nel semestre di riferimento).

In caso di mancato allineamento il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 10 giorni dall'avvenuta parificazione delle risultanze.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa antimafia (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche).
2. Il presente contratto si intende risolto in tutti i casi in cui il Concessionario esegua movimenti finanziari relativi alla presente concessione senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento degli oneri e obblighi, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato d'oneri, nonché del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario è tenuto a costituire a favore del Comune, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia in uno dei modi previsti dall'art. 103, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il cui importo deve essere pari al minimo garantito riferito ad un anno, come determinato all'esito della gara, e che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e fino allo svincolo di cui al comma 3.
2. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia definitiva sarà svincolata, a richiesta, decorsi 6 (sei) mesi dalla scadenza della concessione stessa dopo che il Comune avrà accertato e certificato che il Concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi.
4. Qualora durante la gestione del servizio la garanzia sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'amministrazione comunale il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposita diffida da parte del Responsabile del servizio competente, è tenuto al reintegro della stessa pena la risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'amministrazione comunale che può aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con le modalità, il personale e i

mezzi indicati nel Progetto Tecnico allegato all'offerta di gara che si rendono necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.; potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti in materia; potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente periodo.

2. Il Concessionario è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO

1. Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART. 12 - PERSONALE

1. Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario e dovrà, comunque, essere di gradimento dell'Amministrazione comunale che, per comprovati motivi, può chiederne la sostituzione.
2. Il Concessionario s'impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto e all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla normativa vigente.
3. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Concessionario.
4. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso ciascuna amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

ART. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario si obbliga a nominare il "Funzionario responsabile" previsto dall'art. 11 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione dev'essere effettuato applicando le tariffe deliberate dal Comune e dev'essere improntato al rispetto delle norme di legge e regolamentari.
3. Nel caso di modifiche tariffarie stabilite per legge durante il corso dell'anno, non è consentito al Concessionario applicare tariffe diverse da quelle deliberate, senza una preventiva intesa con l'Amministrazione.
4. Le tariffe e il regolamento per la disciplina delle imposte, atti adottati dal Comune, devono essere pubblicati nei locali eventualmente adibiti alla gestione del servizio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico e pubblicati sul sito *web* del Concessionario.
5. Il Concessionario si obbliga ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti le disposizioni della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e a rispondere, nel

rispetto dei tempi e dei modi di legge e di regolamento, alle istanze dei contribuenti.

6. Nel caso di procedure relative alle attività oggetto della concessione di cui all'art. 1, già iniziate dal Comune o dal precedente Concessionario prima dell'inizio della presente concessione, il Concessionario si obbliga a portarle a termine nel loro naturale e consequenziale *iter*, salvo il Comune disponga diversamente.
7. Il Concessionario deve garantire al Comune, entro 6 mesi dall'inizio della gestione, l'accessibilità alla banca dati del sistema informativo utilizzato per la gestione del servizio, al fine di consentire la visualizzazione delle posizioni dettagliate dei singoli contribuenti.
8. Il Concessionario deve mettere a disposizione dei contribuenti, a proprie spese, anche sul proprio sito *internet*, la modulistica necessaria agli adempimenti obbligatori per legge. Il sito *internet* deve contenere tutte le informazioni che possano agevolare i contribuenti stessi nei contatti col Concessionario e nell'acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo dei tributi dovuti.
9. Il Concessionario, al fine di assicurare un'adeguata attività di accertamento/controllo, s'impegna a svolgere, attraverso rilevazioni fotografiche: i) annualmente, una verifica generale sul relativo territorio; ii) semestralmente, una verifica a campione su aree limitate.
10. Il Concessionario, a seguito di attività di controllo/su richiesta del Comune, provvede alla rimozione e copertura degli impianti abusivi, *ex art. 24, D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.*
11. Il Concessionario riconosce che la banca dati dei contribuenti e degli oggetti d'imposta, comprensiva di tutti i dati necessari per il calcolo dell'imposta e dei diritti, nonché dei versamenti effettuati e da effettuare e delle situazioni debitorie e creditorie e, comunque, qualsiasi dato utile per la gestione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei diritti, è di proprietà del Comune, al quale dev'essere consegnata al termine della Concessione. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento copia dei suddetti dati aggiornati e/o accedere ad essi, direttamente o indirettamente. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Concessionario consegnerà al Comune, su idoneo supporto informatico concordato con il Responsabile del servizio tributi, la banca di tutti i dati dettagliati relativi ai soggetti passivi dell'imposta, alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti effettuati e alle riscossioni eseguite relativi all'anno precedente. Con riferimento all'ultimo anno di gestione il termine è fissato al 15 gennaio dell'anno successivo.
12. Nell'ambito dello svolgimento della gestione del servizio, il Concessionario potrà addebitare ai contribuenti le spese di notifica per le casistiche e per un importo non superiore alla misura prevista dal D.M. 12 settembre 2012.

ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La presente concessione ricomprende lo svolgimento della riscossione coattiva delle somme dedotte negli avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Concessionario, fermo restando l'incasso di ogni somma sul conto corrente postale di cui all'art. 6.
2. È compresa nella presente concessione la riscossione coattiva delle entrate riferite agli anni precedenti all'affidamento e la prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva delle entrate successive all'emissione già avvenuta da parte dell'affidatario cessante, di avvisi di mora, di ingiunzioni e di preavvisi di fermo amministrativo.

3. Non sarà di pertinenza del Concessionario la riscossione coattiva delle entrate per le quali alla scadenza del contratto non siano ancora stati predisposti e notificati gli atti per la riscossione.

ART. 15 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e del Codice di comportamento del Comune, -il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che -pur non venendo materialmente allegati al contratto- sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

ART. 16 - PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA

1. Il Concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normativa di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
2. L'Aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 81/2008, a: i) predisporre il documento di valutazione dei rischi *ex art. 28, D.lgs. 81/2008*; ii) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
3. Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza (art. 26, D.lgs. n. 81/2008) si precisa che l'adozione delle misure necessarie ed il rispetto di tutte le norme generali in materia rientrano nei rischi specifici propri dell'attività oggetto di gara e non comportano nuovi costi per la gestione della sicurezza.

ART. 17 - STAMPATI E BOLLETTARI

1. Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quant'altro necessario all'espletamento del servizio, ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.
2. Il Concessionario deve precompilare e recapitare gratuitamente ai contribuenti gli avvisi di pagamento per i versamenti in autoliquidazione della pubblicità annuale, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge o di regolamento. Gli avvisi dovranno indicare la tipologia della pubblicità, la superficie, la tariffa, l'importo dovuto, le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento nonché i recapiti telefonici e indirizzo email per richiedere informazioni e/o chiarimenti.
3. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.
4. Per esigenze meccanografiche, il Concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo e carico degli

organi amministrativi comunali.

ART. 18 - CONSERVAZIONE ATTI

1. I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.
2. I suddetti bollettari e la relativa documentazione verranno conservati, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

ART. 19 - RENDICONTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

1. Alla fine di ogni trimestre ed entro il termine di 20 giorni il Concessionario dovrà presentare al Comune il rendiconto delle somme incassate sul conto corrente postale nel periodo precedente, anche su supporto informatico (foglio Excel).
2. Il rendiconto dovrà indicare:
 - a) l'importo lordo riscosso distinto per tipologia di entrata -imposta sulla pubblicità o diritti sulle pubbliche affissioni- e la relativa ripartizione tra il corrispettivo e l'importo netto complessivo di competenza;
 - b) per ogni somma riscossa, la tipologia di entrata (imposta sulla pubblicità o diritti sulle pubbliche affissioni) e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite rimosse (esempio: dati debitore, importo relative somme versate -distinte tra versamento spontaneo e in base ad accertamento- e annualità di riferimento e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica).
3. Il rendiconto dovrà evidenziare le somme rimosse direttamente dal Concessionario (e a questo solo spettanti) relative ai diritti di cui all'art. 4, comma 5.
4. Il Concessionario dovrà altresì presentare annualmente, entro 45 giorni dalla fine dell'anno, un rendiconto relativo all'attività accertativa svolta nell'anno stesso (numero e data dei sopralluoghi eseguiti, numero di avvisi di accertamento emessi e relativi importi, livello della relativa riscossione e contenzioso, e altre indicazioni che verranno messe a disposizione secondo quanto eventualmente previsto nel Progetto Tecnico offerto).

ART. 20 - IMPIANTI DI AFFISSIONI

1. Il Concessionario per tutta la durata del contratto assumerà in consegna gli impianti destinati alle pubbliche affissioni. A tal fine, entro 30 giorni dall'affidamento della concessione, e in contraddittorio col Comune, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti attualmente destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio del Comune, al fine d'individuare, per ogni singolo impianto: i. l'ubicazione (via, numero civico o altezza strada); ii. la dimensione; iii. lo stato di conservazione; iv. la tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.); v. il rilievo fotografico e cartografico (georeferenziato).
2. L'atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto dal Comune e dal Concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti del verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.

3. Il Concessionario s'impegna, per tutta la durata della concessione, a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti e che verranno installati, necessaria a garantirne la funzionalità.
Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione degli impianti, il Comune, previa diffida, provvederà autonomamente, ponendo a carico del Concessionario il relativo onere.
4. Il Concessionario, su richiesta del Comune e secondo le indicazioni fornite, provvederà ad apporre su ogni impianto una targa metallica indicante il Comune stesso con relativo logo e la tipologia dell'affissione (istituzionali, commerciali, annunci funebri).
5. Il Concessionario s'impegna a tenere aggiornata una mappa generale con l'indicazione di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione.
6. Il Concessionario s'impegna a collaborare col Comune nell'elaborazione/aggiornamento del Piano generale degli impianti e ad accettare le risultanze del medesimo.
7. Il Comune ha facoltà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, di disporre la rimozione di alcuni impianti delle Pubbliche Affissioni presenti sul territorio.
8. Il Comune si accolla l'onere del costo dei nuovi Impianti che nel corso della concessione vorrà installare sul suo territorio in osservanza del Piano degli Impianti; il Concessionario provvede, a propria cura e spese, all'installazione dei nuovi impianti.
9. Al termine del contratto di concessione, il concessionario è tenuto a riconsegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione.

ART. 21 - SERVIZIO AFFISSIONI

1. L'affissione dovrà essere eseguita a norma di legge e dei regolamenti comunali, negli spazi stabiliti e tramite gli addetti individuati dal Concessionario.
2. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
3. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

ART. 22 - SERVIZI GRATUITI

1. Il Concessionario provvede, su richiesta e a proprie spese e cura, all'effettuazione delle affissioni di tutti i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune o la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21, D.lgs. n. 507/1993 o di altra disposizione legislativa o regolamentare.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.
2. Il Concessionario, prima della stipula del contratto, costituisce pertanto con Polizza

rilasciata una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Terzi con massimale unico (per sinistro, persona o cosa) pari ad € **2.500.000,00** (duemilionicinquecentomila). La polizza garantisce anche i danni a terzi di natura esclusivamente patrimoniale connessi all'attività di accertamento e di riscossione svolta dal Concessionario, per un massimale non inferiore ad € **500.000,00** (cinquecentomila).

3. La copertura assicurativa garantisce inoltre le responsabilità proprie, dirette ed indirette, del Comune per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Il Comune dovrà infine essere ricompreso nel novero dei "terzi", per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.
4. Il Concessionario dovrà mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa per l'intera durata della concessione; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione.

ART. 24 - RICORSI

1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.
2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni spetta al Concessionario.

ART. 25 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RIMBORSI

1. Il Concessionario procederà alle rettifiche e agli accertamenti d'ufficio notificando formali atti nei modi e tempi previsti dalla legge.
2. Il Concessionario curerà l'istruttoria relativa alle eventuali istanze di rimborso al fine di verificarne la fondatezza notificando formali atti di rimborso o di diniego nei modi e tempi previsti dalla legge. In caso di accoglimento dell'istanza di rimborso, il Concessionario dovrà notificare via PEC al Comune il relativo atto almeno 45 giorni prima del termine ultimo previsto per legge per l'effettuazione del rimborso. Il Comune provvederà alla restituzione degli importi indebitamente versati dai contribuenti, sulla base degli atti di rimborso notificati, dando contestuale comunicazione al Concessionario.

ART. 26 - ESENZIONI - RIDUZIONI

1. Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

ART. 27 - SUBAPPALTO, CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'Aggiudicatario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del contratto di concessione, non può disporre la cessione anche parziale, a pena di nullità.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purchè il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con l'Amministrazione contraente.

Nel caso di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, il subentro nel contratto di altro operatore economico, che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, deve essere prioritariamente autorizzato dall'Amministrazione contraente, che può esprimersi a sua discrezione. In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione della concessione.

In materia di subappalto si applicano gli art. 105 e 174 del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono

subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate

per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

L'affidamento in subappalto e subordinato alla previa concessione dell'autorizzazione da parte della Amministrazione contraente, che sarà rilasciata a seguito della verifica delle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi;
- che il concorrente dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.

80 de D.Lgs. n. 50/2016.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Amministrazione contraente. Il

concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per l'Amministrazione ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lg. n. 50/2016.

ART. 28 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. È fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

2. Il Concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti non definitivi e/o insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi.

ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DEL CONCESSIONARIO

1. Per tutta la durata della concessione, il Concessionario dovrà garantire una sede operativa nel territorio del Comune di Serramazzoni presso la quale sarà possibile la consegna dei manifesti oggetto di pubblica affissione; la sede, adeguatamente attrezzata, dovrà essere idonea allo svolgimento dell'attività e al ricevimento al pubblico e deve essere contraddistinta da apposita targa. Deve assicurare la massima fruibilità dei servizi da parte dell'utente, mediante l'accesso diretto allo sportello, l'accesso telematico (via e-mail) e anche mediante telefono e fax.
2. Il concessionario deve inoltre, in ogni caso, assicurare la reperibilità di un incaricato, segnalando al Comune e alla cittadinanza il nominativo del responsabile e il numero telefonico.

ART. 30 - ACCESSO AGLI UFFICI - ESAME ATTI

1. Il Responsabile del servizio tributi o altro funzionario all'uopo delegato dallo stesso, avrà sempre libero accesso nei locali del Concessionario e potrà esaminare gli atti di gestione per conoscere l'andamento della medesima o specifiche risultanze.

ART. 31 - CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia non composta in via bonaria, l'Autorità giudiziaria competente è il Foro di Modena.

ART. 32- PENALI

1. Il Comune applicherà penali al Concessionario per le infrazioni che seguono:
 - a) mancata o incompleta consegna dei rendiconti previsti dall'art. 19: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 - b) mancato svolgimento dell'attività periodica di controllo di cui all'art. 13, comma 9: € 300,00 per ogni verifica omessa;
 - c) mancata consegna della banca dati di cui all'art. 13, comma 7, secondo le modalità e tempi ivi previsti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 - d) mancato o non corretto adempimento degli altri obblighi contrattuali: penali per un importo che va da un minimo di euro 50,00 (cinquanta) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento), per ciascuna violazione, a seconda della gravità della stessa.
2. La contestazione dell'addebito sarà notificata al Concessionario che dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito.
3. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione (dal mancato accoglimento delle motivazioni addotte). Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla garanzia definitiva.

4. Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 09.03.2000, n. 89.
5. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 33 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. La decadenza del Concessionario può essere pronunciata con deliberazione del competente organo comunale, oltre che nei casi previsti dal D.M. 11 settembre 2000, n. 289, anche nei seguenti altri:
 - sospensione o abbandono dal servizio;
 - fallimento;
 - ritardo della consegna della banca dati dei soggetti passivi di cui all'art. 13 superiore a 45 giorni;
 - mancata prestazione o mancato o insufficiente adeguamento della garanzia di cui all'art. 9 del presente Capitolato d'onori;
 - per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione del servizio malgrado richiami/contestazioni precedenti.
2. Il Concessionario decaduto cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure tributarie.

ART. 34 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In materia di recesso e risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento anche qualora nel corso della stessa fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione o di tutti i tributi e entrate oggetto della concessione stessa, o che sottraggano al Comune la relativa gestione.
3. Il Comune si riserva, inoltre, senza alcuna pretesa risarcitoria o d'indennizzo da parte della Ditta aggiudicataria, il diritto di risolvere anticipatamente il contratto qualora a seguito dell'attuazione normativa del federalismo fiscale, l'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni venga soppressa o significativamente modificata.

ART. 35 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. Il Comune stipulerà il contratto di concessione con l'aggiudicatario della procedura secondo quanto stabilito dal proprio regolamento interno e nella forma pubblica amministrativa. Tutte le spese preliminari, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di concessione per tasse, diritti ed accessori – compresi i diritti di segreteria – sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 36 - RISERVATEZZA

1. E' fatto obbligo al Concessionario di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, alla disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Il Concessionario si obbliga ad adottare le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati – in conformità alla normativa di volta in volta applicabile – i dati acquisiti, comunicati, e/o trattati nell'ambito dello svolgimento della concessione.
2. Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati.